

**CONVENZIONE EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004
per l'utilizzazione di personale dipendente**

TRA

la **Provincia di BENEVENTO**, rappresentata in questo atto dal _____,

E

Il **Comune di Roccamonfina (CE)**, rappresentato in questo atto dal _____,

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 prevede *“I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza”*;
- che con parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 – viene confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 331/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii, in quanto “normativa speciale” che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- che il nuovo parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013 dell'11 dicembre 2013 (diramato con nota della Prefettura- UTG di Benevento del 9.06.2014, prot. n. 16573 Area II), nel rispondere al quesito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – prot. n. 15802 del 7.11.2013, ha confermato che:
 - la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 cit., da qualificare come “normativa speciale”, costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro;
 - in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;
 - l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali;
 - vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;
- che il Comune di Roccamonfina (CE), ai sensi della sopra citata disposizione normativa, con nota acquisita al protocollo generale in data 01/04/2021 al n. 0009734 ha chiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, del dipendente Mongiovì Armando;
- che, previo parere favorevole da parte del Dirigente ad interim del Settore Amministrativo-Finanziario e la disponibilità manifestata dal dipendente interessato, la Provincia di Benevento, nell'ottica della collaborazione istituzionale fra Enti, con deliberazione presidenziale n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 e ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro che rimane in capo alla Provincia di Benevento, ha autorizzato il predetto dipendente a prestare la propria attività lavorativa per un tempo di lavoro complessivo pari a 9 (nove) ore settimanali, al di fuori dell'orario obbligatorio di servizio di 36 ore e nel rispetto delle norme di legge, presso il Comune di Roccamonfina (CE).

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e finalità

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Roccamonfina (CE) del dott. Armando Mongiovì, dipendente a tempo pieno e indeterminato della Provincia di Benevento, in qualità di Istruttore Economico Finanziario, cat. C – posizione economica C2, per lo svolgimento presso il Comune utilizzatore della propria attività lavorativa presso l'Area Finanziaria.

Il Comune di Roccamonfina (CE) richiederà al dipendente i compiti previsti dal ruolo ricoperto e ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione avrà durata di circa nove mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino a tutto il 31/12/2021.

Art. 3 - Articolazione della prestazione lavorativa

Il dipendente Armando Mongiovì presterà attività lavorativa presso il Comune di Roccamonfina (CE) per un tempo di lavoro di 9 (nove) ore settimanali, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, in orario pomeridiano. Detta attività lavorativa si svolgerà al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro osservato presso la Provincia di Benevento, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro principale e, comunque, tale da non superare la durata massima consentita di 48 ore settimanali, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario.

Art. 4 - Titolarità del rapporto

La titolarità del rapporto organico è conservata presso la Provincia di Benevento a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.).

Art. 5 - Trattamento economico

Il Comune di Roccamonfina (CE) provvederà alla corresponsione delle prestazioni lavorative effettivamente rese dal dipendente al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro osservato presso l'Ente di appartenenza, oltre ad eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attività prestata.

Tale compenso sarà corrisposto direttamente all'interessato.

Art. 6 - Risoluzione anticipata

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza naturale del termine della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati, anche su richiesta di uno solo di essi;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- per espressa volontà del dipendente, per sopraggiunte esigenze di qualsiasi natura che determinino l'impossibilità da parte dello stesso di svolgere l'attività oggetto della presente convenzione.

La risoluzione consensuale dalla presente convenzione decorre dalla data concordata tra i due enti, mentre il recesso unilaterale è subordinato all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 10 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 7 - Riservatezza e trattamento dati personali

Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali il dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgati; in tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione della presente convenzione e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

ART. 8 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i due enti deve essere risolta prioritariamente in via bonaria.

Art. 9 - Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

BENEVENTO,

LA PROVINCIA DI BENEVENTO

IL COMUNE DI ROCCAMONFINA (CE)

Sottoscrizione per espressa disponibilità al distacco
Il dipendente

Dott. Mongiovì Armando_____